



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Sistemi di controllo, adeguati assetti e modello organizzativo 231 nelle piccole e medie imprese

Dott. ssa Laura Tedesco

Dott. ssa Sara Girolami



**FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE**

Art. 2086 CC

C.C.I.A.A. art. 375 modifica e ampliamento art. 2086 del c.c.

Art.2086 c.2

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

La mancanza o l'inadeguatezza degli assetti societari diventa responsabilità degli organi gestori, specialmente se nell'eventuale accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio si dimostra che l'adozione di assetti adeguati avrebbe potuto prevenire o addirittura evitare la crisi aziendale.

Gli amministratori che non li istituiscono, e quindi non sono in grado di rilevare tempestivamente uno stato di crisi, né si adoperano, altrettanto tempestivamente, per risolverla, sono soggetti ad azione di responsabilità (art. 2392 c.c.).



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Collegio sindacale ed adeguati assetti organizzativi

- Collegio sindacale
- Doveri di vigilanza ex art.2403,
attività di vigilanza :
 - sul rispetto della legge
 - sul rispetto dello statuto
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzato, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Se l'istituzione dell'adeguato assetto è prerogativa dell'organo amministrativo, quella di vigilanza sull'adeguatezza è del collegio sindacale, chiamato ad attivarsi anche e soprattutto tramite la denuncia al Tribunale ex articolo 2409 del Codice civile in caso di carenza.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Art. 3 CCII Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
 - a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
 - b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;



c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 novies, comma 1.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

L'organo di controllo societario è obbligato a verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, assumendo prontamente le iniziative idonee ogni qualvolta ciò si renda necessario.

Norma di comportamento 3.5. - "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo",

Norma di comportamento 3.6. - "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno"

Norma di comportamento 3.7. - "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile"

VIGILANZA ↔ vs ↔ CONTROLLO



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

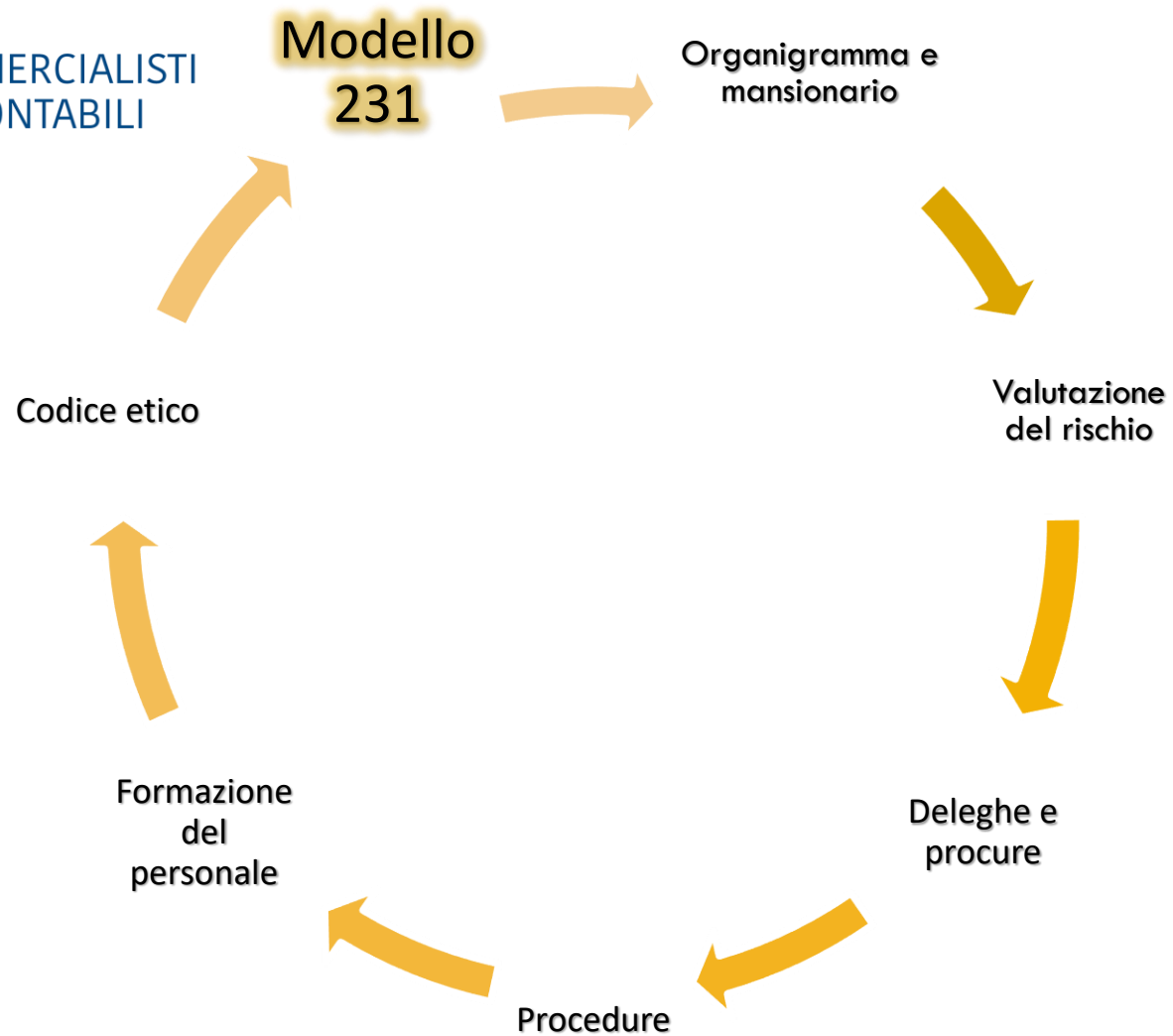
Norma 5.5.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il Collegio Sindacale acquisisce informazioni dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001.

Il Collegio Sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio Sindacale.



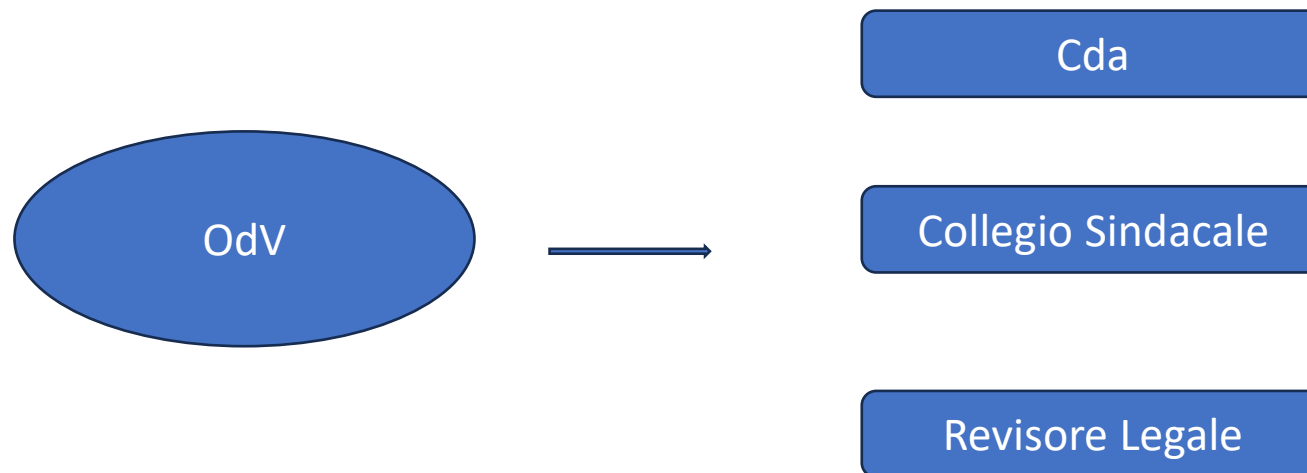
FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE





FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Flusso informativo





**FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE**

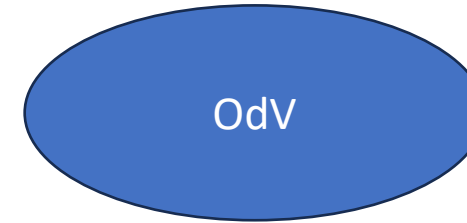
D.Lgs. 231/2001 e ISA Italia 240

1. Il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 240 si concentra specificamente sulle responsabilità del revisore in questo contesto e delinea chiaramente le procedure che il revisore deve seguire per individuare e gestire i rischi di errori significativi causati da frodi. Si distingue tra errori derivanti da frodi intenzionali e quelli causati da comportamenti o eventi non intenzionali. La distinzione cruciale tra queste categorie è l'intenzionalità dell'azione che ha portato agli errori nel bilancio.

2. Per il revisore, è fondamentale comprendere che, sebbene il concetto di frode possa essere ampio dal punto di vista legale, il focus è sulla rilevanza delle frodi che influenzano in modo significativo il bilancio finanziario. Queste possono includere informazioni finanziarie false o l'appropriazione illecita di risorse aziendali.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Organismo ad hoc

- A composizione monocratica (con componente esterno)
- A composizione plurisoggettiva i cui componenti possono essere scelti tra soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ...) e da soggetti dell'ente (es. IA funzionale legale, amministratore non esecutivo, ...) Solitamente i soggetti interni sono in minoranza e non ricoprono la carica di presidente dell'OdV.

Utilizzo di strutture aziendali esistenti

- Collegio sindacale
- Comitato controllo e rischi
- Internal Auditor



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Collegio sindacale e Organismo di Vigilanza

• Favorevoli

- **Confindustria** sensibile alla possibilità offerta (Legge 183/2011), anche in termini di contenimento dei costi.
- **CNDC**

• Contrari

- Sovrapposizione tra controllore e controllante con una conseguente ed evidente impossibilità di salvaguardare l'indipendenza dell'ODV
- L'Organismo di Vigilanza è esente da una responsabilità di matrice penalistica diversamente da quanto previsto per il Collegio sindacale
- Sul piano istituzionale, la presenza nell'OdV, in veste di presidente, di un membro del collegio sindacale innesca un conflitto di interessi, dovuto al fatto che entrambi gli organismi svolgono attività di controllo e di vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti.
- Sentenza Impregilo Spa n. 23401/2022; L'organismo di vigilanza controlla la corretta esecuzione delle procedure e l'idoneità concreta delle stesse a prevenire o a mitigare al massimo i rischi che sono preposte ad evitare. A sua volta, l'o.d.v. deve avere poteri effettivi e slegati dall'alta direzione, pur non avendo prerogative gestorie, nemmeno latu sensu intense
- Sentenza Banca Popolare di Vicenza n.348/2021 ; Il punto di maggior rilievo della sentenza, era quello relativo all'operato dell'organismo di vigilanza e dei suoi componenti, giudicato come superficiale e mancante di quei requisiti di autonomia ed indipendenza che lo dovrebbero contraddistinguere.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Identificazione dei soggetti che esercitano la funzione di controllo Tra questi sono compresi i sindaci?

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La questione è stata **risolta in senso negativo** la nozione di controllo a cui fa riferimento il legislatore, è riconducibile ad una funzione gestoria, più che di vigilanza sulla amministrazione dell'ente

Relazione al decreto

Esclusione dei sindaci dalla categoria dei soggetti di cui al citato articolo 5 dello stesso decreto, in quanto istituzionalmente non coinvolti in funzioni amministrative.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 14/2019

- ⌚ **Adozione di un approccio “*proattivo*” per contrastare o, meglio ancora, prevenire, il verificarsi di eventi negativi per l’impresa, eventi negativi rappresentati**
 - ⌚ **dalla possibile commissione di un illecito penale quanto al d.lgs. n. 231/2001**
 - ⌚ **dal sopravvenire di una irrisolvibile insolvenza dell’azienda con riferimento al d.lgs. n. 14/2019**

Attività di vigilanza imposta al collegio sindacale **tre fasi**;

- In una prima fase, di tipo “*ricognitivo*” il collegio sindacale assume informazioni, dagli organi societari e da chiunque altro all’interno dell’azienda ne risulti depositario, effettua indagini e controlli;
- La seconda fase consiste nella valutazione, effettuata dal collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute o desunte, e delle indagini e controlli effettuati, fase “*valutativa*”;
- Nell’ultima fase, terza si può definire “*propositiva*”, il collegio sindacale formula raccomandazioni o esprime censure, assumendo provvedimenti reattivi contro gli atti compiuti o che intende compiere l’organo amministrativo



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Grazie per l'attenzione !